

**ASSUNZIONI DEI LAVORATORI DISABILI
PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****CONFERENZA UNIFICATA****PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006**

Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 992/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA nella odierna seduta del 16 novembre 2006:

Visto ... omissis ... sancisce la seguente intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Nelle more dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente intesa si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle **assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche**, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.

Art. 2. - Determinazione del numero dei posti

1. Ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra puo' essere destinato a lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa.

2. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.

Art. 3. - Pubblicita' dei posti da coprire

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicita', anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualita' dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono necessariamente recare l'indicazione:

- a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonche' delle funzioni da svolgere;
- b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
- c) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;
- d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
- e) delle modalita' di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 4. - Ammissione al tirocinio

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2, le graduatorie per l'ammissione al tirocinio, sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio.

2. In ogni caso, qualunque sia la modalita' di scelta operata, gli interessati sono ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999.

Art. 5. - Inquadramento in ruolo

1. Al termine del periodo di tirocinio, debbono essere effettuati la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di 'disabilita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 e l'accertamento delle condizioni di 'compatibilita' allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio.

2. I disabili, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si e' svolto il tirocinio.

Art. 6. - Tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999

1. Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le singole amministrazioni o le sedi e gli uffici periferici delle stesse e i servizi per l'impiego competenti per territorio di cui all'art. 6 della legge n. 68 del 1999, devono indicare:

- a) la durata della convenzione;
- b) le linee fondamentali in base alle quali dovra' svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato all'assunzione, che non puo', comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;
- c) il numero dei posti da coprire;
- d) i tempi e le modalita' delle assunzioni, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.

2. La convenzione puo' prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalita' di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 67% o invalidita' ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidita', da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

3. La chiamata nominativa e', comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2.

4. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validita' della convenzione medesima.

5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti di cui al comma 1, non procedono ad avviamenti d'ufficio ai sensi della legge n. 68/1999, per le unita' lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata della convenzione.

6. Il servizio competente, qualora riscontri nell'attivita' periodica di verifica di cui al comma 1, lettera d), il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con atto formale di diffida ne richiedera' l'adempimento entro trenta giorni, decorsi i quali e, persistendo il comportamento inadempiente dell'amministrazione contraente, la convenzione si intende immediatamente risolta. Il servizio provinciale competente procede all'avviamento d'ufficio con riferimento alle funzioni da svolgere gia' individuate nella convenzione.

Art. 7. - Norme transitorie

1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attivita' di tirocinio con esito positivo o, comunque, attivita' lavorativa per almeno due anni.

2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.

Roma, 16 novembre 2006

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia